

Pubblicato il 16/09/2021

N. 01367/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2017, proposto da
Esso Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco
e Maria Loizzi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Loizzi in
Bari, 1° Trav. Umberto I, n.9;

contro

Provincia di Barletta Andria Trani; Provincia di Barletta Andria Trani -
Ambiente e Rifiuti; Comune di Trani; Regione Puglia; Agenzia
Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia; Azienda Sanitaria
Locale Barletta Andria Trani non costituiti in giudizio;

nei confronti

Basile Petroli s.p.a. non costituita in giudizio;

Simone Arturo Saracino, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Norscia, Noemi Rosito, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Domenico Torre in Bari, via De Nicolò', n.7;

per l'annullamento

- della nota della Provincia di Barletta – Andria – Trani, Settore V - Ambiente e Rifiuti Prot. 0048824 - 16, del 13.12.2016 avente ad oggetto: “ESSO ITALIANA SRL. PUNTO VENDITA CARBURANTI (PVF 7725) IN TRANI (BT) ALLA VIA MALCANGI. Esito del procedimento ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i., finalizzato alla identificazione del responsabile dell'inquinamento ai sensi del Titolo V “Bonifica siti contaminati” parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;
- delle note della Provincia di Barletta – Andria – Trani, Settore VIII - Ambiente e Rifiuti Prot. nn. 0030043 –16; 0030051 – 16; 0030021 – 16 del 7.7.2016, aventi ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 245 D.Lgs. n. 152/06 e smi, nonché ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e smi;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Simone Arturo Saracino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7.7.2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società odierna ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, la nota della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Settore V-Ambiente e rifiuti, prot. n. 0048824-16, del 13.12.2016, unitamente agli atti ad essa presupposti e più compiutamente indicati in epigrafe, di conclusione del procedimento ex art. 245 D.Lgs. n.152/2006, che l'ha individuata quale responsabile della contaminazione dell'area in Via Malcangi, nel Comune di Trani.

La ricorrente espone in fatto d'essere stata prima proprietaria, dal 1966 al 1999, e poi conduttrice, dal 1999 al 2016, d'un punto vendita di carburanti ubicato sul sito inquinato; chiarisce che tale attività veniva affidata, in regime di comodato, a soggetti terzi ed autonomi.

Afferma d'aver riscontrato, a seguito d'una campagna di indagini ambientali finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del sottosuolo dell'area tenutasi nel 2016, la presenza di concentrazioni di piombo superiori alla relativa soglia di contaminazione prevista.

Dunque, specifica d'aver prontamente comunicato all'Amministrazione competente quanto riscontrato, ai sensi dell'art. 245 co.2, D. Lgs. n.152/2006, e d'essersi resa disponibile ad attivare, su propria iniziativa, le attività bonifica del sito, tuttavia, dichiarandosi estranea alla rilevata contaminazione.

L'Amministrazione provinciale, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, ha avviato, con nota del 7.7.2016, prot. n.30043, le procedure tese ad individuare il responsabile della contaminazione segnalata.

Nelle more del procedimento istruttorio avviato dall'Amministrazione, la ricorrente precisa d'aver trasmesso, in data 29.9.2016, un Progetto Unico di Bonifica (PUB) ai sensi dell'art. 249 D.Lgs. n.152/2006, poi

approvato dalla Regione Puglia con determina n.26 del 9.2.2018, previe risultanze della conferenza di servizi decisoria, appositamente convocata in data 14.3.2017.

Evidenzia, peraltro, che all'attuazione del suddetto progetto si obbligava anche la società (Basile Petroli s.p.a.) divenuta cessionaria del ramo d'azienda di cui al punto vendita di carburanti in data 11.11.2016.

Tanto premesso, avverso la nota che conclude per la responsabilità della ricorrente, la stessa formula due motivi di censura, dei quali si darà conto più diffusamente nel prosieguo motivazionale.

Sinteticamente, da un lato, la ricorrente lamenta l'erroneità dell'addebito dell'inquinamento, in quanto non ritiene sussista alcun elemento probatorio che possa ricondurre l'inquinamento ambientale alla propria condotta; dall'altro, censura la – in tesi- ritenuta inutilità dell'attività d'accertamento e, quindi, d'individuazione del responsabile posta in essere dall'Amministrazione, ritenendo -tale procedimento- del tutto superfluo, poiché essa stessa si era già resa disponibile a realizzare gli interventi di bonifica del sito.

Le Amministrazioni intime non si sono costituite in giudizio mentre, in data 7.7.2017, si è costituito l'attuale proprietario del sito, citato quale controinteressato, chiedendo la reiezione del ricorso.

In vista dell'udienza del 7.7.2021, il controinteressato e la ricorrente hanno depositato le rispettive memorie (l'1.6.2021 il primo e il 4.6.2021 la seconda).

A detta udienza, svoltasi con la modalità da remoto, la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è nel merito infondato ed ancor prima inammissibile.

Sotto tale ultimo profilo, deve rilevarsi che nel processo amministrativo,

l'interesse a ricorrere partecipa della stessa natura dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

È, pertanto, necessaria la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, tuttavia, si desume l'assenza del predetto requisito.

Invero, sulla scorta dei fatti riportati in giudizio dalla stessa ricorrente, pur se essa è stata individuata, con l'atto impugnato, come responsabile dell'inquinamento de quo ed è stato approvato un PUB per la bonifica della zona in oggetto, in concreto, poi, non v'è stata alcuna azione coattiva, né alcuna conseguenza pregiudizievole a carico della società ritenuta responsabile, tale da produrre una qualsivoglia lesione giustificativa dell'interesse ad agire.

Corroborata la tesi appena esposta il contenuto del ricorso stesso: la ricorrente, infatti, nel formulare le proprie richieste al fine di "evitare d'essere esposta a possibili responsabilità di natura civile e penale", ha implicitamente ammesso d'agire in vista di un pregiudizio meramente eventuale al momento della proposizione del ricorso che non risulta essersi reso in alcun modo concreto (perché neppure allegato) al momento della decisione.

Ne consegue, quindi, che la nota in esame, nella specifica situazione della ricorrente, non ha prodotto alcun effetto lesivo nella sua sfera giuridica e che, dunque, la stessa non può trarre alcuna concreta utilità dal suo eventuale annullamento.

Il ricorso è, altresì, infondato con riguardo ai due motivi di censura.

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della disciplina di settore ex D.Lgs. n.152/2006

poiché non ritiene ad essa addebitabile la responsabilità della rilevata contaminazione, considerandosi estranea ai fenomeni di inquinamento riscontrati. Incentra, quindi, la propria doglianza sull'insussistenza del nesso causale ovvero sull'assenza di prova dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'imposizione degli obblighi di bonifica, non potendosi configurare una responsabilità da posizione ed evidenziando come sia obbligato a procedere agli interventi di bonifica dei siti contaminati esclusivamente il soggetto responsabile dell'inquinamento, in doverosa osservanza del principio comunitario "chi inquina paga".

La doglianza è infondata.

In prima battuta, va evidenziato che in tema di "responsabilità ambientale", la giurisprudenza amministrativa ha effettivamente chiarito, come dedotto da parte ricorrente, l'esigenza – ai fini dell'imputabilità di un evento a un soggetto – che vi sia un nesso di causalità tra azione (od omissione) dell'autore della contaminazione e superamento – o il pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9.6.2017, n. 1381); tuttavia, si è sostenuto che, in punto di accertamento della sussistenza del predetto rapporto eziologico tra attività svolta nell'area ed inquinamento della medesima, è applicabile il canone del "più probabile che non", secondo il quale per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità prossimo alla certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della opposta possibilità, sia pure basandosi, quindi, su elementi indiziari (ex multis Cons. di Stato, sez. V, 16.6.2009, n. 3885; sez. IV, 4.12.2017, n. 5668).

A tanto aggiungasi che, per granitica giurisprudenza di legittimità, il soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento, sulla base di

un attendibile ragionamento presuntivo formulato nei termini sopra indicati, non può, per contrastarne le conclusioni, limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve, a sua volta, fornire specifiche prove idonee a dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare a quale altra specifica impresa debba addebitarsi la condotta causativa della contaminazione (ex multis Cons. di Stato, sez. IV, 18.12.2018, n. 7121; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 2.12.2019 n. 2562).

Precipitato logico dei premessi principi giurisprudenziali è che il giudizio dell'Amministrazione non può dirsi irragionevole e, dunque, in questi termini, illegittimo perché erroneo, ove si consideri che:

- la ricorrente ha operato in situ dal 1966;
- il sito è risultato contaminato da piombo nel 2016, quando ancora sull'area operava la ricorrente;
- questa ha stabilmente esercitato, come attività principale, l'attività di rifornimento di carburanti;
- tale attività comportava l'utilizzo, almeno fino all'anno 1989 (anno in cui si è diffuso il commercio della benzina senza piombo), di idrocarburi pesanti, contenenti l'agente inquinante di cui ai risultati delle indagini ambientali svolte;
- il periodo durante il quale è stata svolta la predetta attività è stato talmente lungo da escludere fattori pregressi;
- la ricorrente non ha indicato una concreta e credibile soluzione eziologica alternativa, che non si riduca alla formulazione di mere ipotesi non suffragate da alcun apprezzabile riscontro oggettivo.

Alla luce di tale (relativa) solidità euristica, il motivo di censura in esame deve ritenersi infondato.

Con il secondo motivo di censura, la ricorrente lamenta l'inutilità ovvero la superfluità dell'indagine attivata dall'Amministrazione e volta ad individuare il responsabile dell'inquinamento poiché, essendosi questa già resa disponibile a bonificare il sito, il procedimento ex art.245 D.Lgs. n.152/2006 non condurrebbe ad alcun risultato in melius per l'area, mentre, invece, esporrebbe ingiustamente la ricorrente, ritenuta responsabile, ad eventuali conseguenze di natura civile e penale.

La censura è priva di pregio.

La disposizione in esame, pur finalizzando l'individuazione del responsabile dell'inquinamento all'adozione di iniziative di bonifica, non prescrive che la prima sia contestuale alla seconda ed anzi, contemplando un autonomo procedimento per l'individuazione del responsabile, distinto dall'adozione o esecuzione di tali iniziative, implicitamente esclude che i due procedimenti debbano seguire un'omologa scansione temporale.

Risponde, al contrario, ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché a quello di precauzione, che l'Amministrazione proceda senza indugio ad determinare il responsabile, per poi individuare le eventuali azioni di bonifica (anche in cooperazione con quest'ultimo, sicchè la sua preventiva individuazione si rivela tutt'altro che inutile) e fermo restando, dunque, che tale accertamento possa restare privo di concrete conseguenze, laddove gli interventi di bonifica vengano nelle more effettuati.

Deve, peraltro, evidenziarsi che, nel caso di specie, agli atti risulta essere stato solo approvato (ma non eseguito) il PUG, sicchè la dedotta inutilità – nell'ottica del sopramenzionato principio precauzionale - non risulta in alcun modo dimostrata.

Conclusivamente, per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, restano a carico della ricorrente rispetto alle parti pubbliche intime e non costituite; vi derogano, per la parte privata, in ragione della minima attività processuale da questa svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile in rito e, nel merito, lo respinge.

Spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e la parte privata costituita; nulla spese tra la ricorrente e le Amministrazioni intime.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7.7.2021 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Rosaria Palma, Referendario

L'ESTENSORE
Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

